

## **Condizioni Generali (CGA)**

Assicurazione responsabilità civile per i danni  
patrimoniali degli organi societari,  
Premium-Individuale

Edizione 10.2008

# Sommario

<b>La vostra assicurazione in sintesi</b> . . . . .	3	<b>C</b>	<b>Obblighi / Sinistri</b> . . . . .	9
<b>Introduzione</b> . . . . .	5	Art. 9	Aggravamento e diminuzione del rischio . . . . .	9
<b>A</b>	<b>Disposizioni concernenti l'estensione della copertura assicurativa</b> . . . . .	Art. 10	Violazione degli obblighi contrattuali . . . . .	9
Art. 1	Responsabilità civile assicurata . . . . .	Art. 11	Obbligo d'avviso in caso di sinistro . . . . .	9
Art. 2	Persona assicurata . . . . .	Art. 12	Trattazione del danno e buona fede contrattuale . . . . .	9
Art. 3	Prestazioni assicurate . . . . .	Art. 13	Richieste di risarcimento nei confronti di terzi . . . . .	10
Art. 4	Franchigia . . . . .	<b>D</b>	<b>Disposizioni varie</b> . . . . .	10
Art. 5	Validità temporale e territoriale . . . . .	Art. 14	Premio . . . . .	10
Art. 6	Delimitazione della copertura assicurativa . . . . .	Art. 15	Prescrizione . . . . .	10
<b>B</b>	<b>Inizio e scadenza del contratto</b> . . . . .	Art. 16	Diritto applicabile . . . . .	10
Art. 7	Durata del contratto . . . . .	Art. 17	Foro competente . . . . .	10
Art. 8	Disdetta in caso di sinistro . . . . .			

# La vostra assicurazione in sintesi

Nella seguente sintesi vi informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa.

La base per questa assicurazione di responsabilità civile è costituita dalle presenti Condizioni Generali (CGA), nonché dalle Condizioni Particolari (CPA) inserite nell'offerta e nella polizza.

<b>Qual è l'oggetto del contratto di assicurazione?</b>	Il contratto di assicurazione definisce i diritti e gli obblighi. In genere, il contratto non è costituito da un solo documento ma dalle Condizioni Generali (CGA), dalle Condizioni Particolari (CPA), dalle proposte, dalle offerte, dalla polizza, ecc.
<b>Chi è l'assicuratore?</b>	AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, (in seguito «AXA»), una società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.
<b>Qual è il rischio assicurato e quale la responsabilità civile assicurata?</b>	Il rischio assicurato è costituito dalla responsabilità derivante dallo svolgimento della funzione di organo societario. A tale effetto è irrilevante se si tratta di un organo incaricato della gestione degli affari o meno. Il rischio e la responsabilità civile assicurati sono indicati nell'offerta e nella polizza. In seguito, al titolo «Introduzione», è riportata una sintesi delle caratteristiche della presente assicurazione.
<b>Quali pretese sono coperte dall'assicurazione?</b>	Axa presta la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti dello stipulante nella sua qualità di organo societario.
<b>Senza disdetta in caso di sinistro e senza rifiuto di copertura in caso di doppia assicurazione</b>	AXA rinuncia al diritto di disdetta del contratto in seguito a sinistro, che le spetta a norma di legge. Rinuncia inoltre alla stipulazione di una clausola secondo la quale l'assicurazione versa le prestazioni solo in assenza di qualsiasi altra copertura analoga. In caso di necessità di copertura l'assicurazione ha effetto immediato.
<b>Quali danni sono assicurati?</b>	L'assicurazione copre i danni patrimoniali e le prestazioni accessorie come i costi di reputazione.
<b>Quali prestazioni sono assicurate?</b>	AXA rimborsa all'assicurato l'ammontare dell'indennizzo che questi è tenuto a pagare al danneggiato. Essa si assume inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive (protezione giuridica). L'assicurazione comprende quindi la protezione giuridica in caso di procedimento penale o amministrativo. Le prestazioni sono limitate alla somma di garanzia e al massimale speciale convenuti, i quali sono indicati nell'offerta e nella polizza.
<b>Che cosa è escluso dall'assicurazione?</b>	L'assicurazione non copre le pretese: <ul style="list-style-type: none"><li>– in rapporto con un'attività professionale che non viene esercitata in qualità di organo societario;</li><li>– per i danni cagionati dall'assicurato con dolo o dolo eventuale;</li><li>– fatte valere completamente o in parte in USA o Canada, oppure per le quali è applicabile il diritto statunitense o canadese;</li><li>– avanzate in seguito a o in rapporto con l'accettazione illecita di prestazioni da parte dell'assicurato.</li></ul> Questa enumerazione delle esclusioni non è esauriente. Sono pertanto applicabili le condizioni di assicurazione previste dal relativo contratto.
<b>Esistono coperture aggiuntive?</b>	In caso di necessità possono essere incluse nell'assicurazione, di caso in caso, altre coperture non comprese nelle CGA.
<b>Cosa bisogna sapere riguardo alla somma di garanzia e ai massimali speciali?</b>	La somma di garanzia e i massimali speciali valgono come garanzia unica per tutta la durata del contratto. Questo significa che la somma di garanzia è messa a disposizione al massimo una volta nel corso della durata del contratto. I relativi importi sono specificati nell'offerta e nella polizza.
<b>Cosa bisogna sapere in merito alla franchigia?</b>	Se pattuita, l'assicurato è tenuto ad assumersi, per ogni evento, la franchigia indicata nell'offerta e nella polizza.

<b>Dove e quando è valida la copertura assicurativa?</b>	<p>L'assicurazione copre le pretese per danni verificatisi nel mondo intero. L'assicurazione non copre le pretese che vengono fatte valere in USA o Canada o che devono essere giudicate in base alle rispettive giurisdizioni.</p> <p>L'assicurazione copre le pretese avanzate nei confronti dell'assicurato durante il periodo di validità della polizza. Per periodo di validità della polizza si intende la durata del contratto di assicurazione e quella degli altri contratti stipulati in sostituzione del contratto di assicurazione in corso presso AXA, nonché di un'altra eventuale assicurazione del rischio precedente o del rischio postumo assunta da AXA.</p> <p>Ulteriori precisazioni al riguardo sono contenute nell'offerta e nella polizza.</p>
<b>Quando inizia e quando finisce il contratto di assicurazione?</b>	<p>La data di decorrenza e quella di scadenza del contratto sono indicate nell'offerta e nella polizza.</p>
<b>Cosa succede alla scadenza del contratto?</b>	<p>Alla data di scadenza il contratto non si rinnova automaticamente. Per ogni rinnovo dell'assicurazione occorre una nuova convenzione.</p>
<b>Qual è la base per il calcolo dei premi?</b>	<p>Il modo di calcolare i premi è definito nell'offerta e nella polizza.</p>
<b>Cosa bisogna sapere in merito al premio e al pagamento del premio?</b>	<p>L'ammontare del premio è indicato nell'offerta e nella polizza. Il premio per l'intera durata del contratto deve essere pagato anticipatamente ed è esigibile alla conclusione del contratto. Esso comprende anche l'assicurazione del rischio postumo.</p>
<b>Quali ulteriori obblighi ha lo stipulante?</b>	<p>Lo stipulante è tenuto ad osservare diversi obblighi, per es.: nel caso di aggravamento del rischio (art.9 CGA), avviso all'assicurazione in caso di richieste di risarcimento di danni (art. 11 CGA) e ulteriori obblighi in caso di sinistro.</p> <p>Eventuali obblighi particolari sono indicati nell'offerta e nella polizza.</p>
<b>Quali dati vengono utilizzati da AXA e per quale scopo?</b>	<p>Per la stipulazione e l'esecuzione del contratto AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate per i pagamenti, ecc.), salvati in uno schedario elettronico;</li> <li>– dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, relazioni di perizie, indicazioni di assicuratori precedenti sull'andamento dei sinistri, ecc.), archiviati nei dossier delle polizze;</li> <li>– dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;</li> <li>– dati sui pagamenti (data riscossione premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;</li> <li>– eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), salvati in dossier fisici di sinistri e applicazioni elettroniche sinistri.</li> </ul> <p>Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto. In caso di dati relativi a un sinistro, il termine di 10 anni è calcolato a partire dalla data di liquidazione dello stesso.</p> <p>Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli altri assicuratori interessati, alle autorità, ai legali e ai periti esterni. I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.</p> <p>Le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Liechtenstein, allo scopo di semplificare il proprio lavoro amministrativo e per finalità di marketing (ossia per fornire ai propri clienti un'offerta ottimale di prodotti e servizi), si garantiscono reciprocamente la visione dei dati di base dei clienti (per identificare il cliente), dei dati contrattuali di base (eccetto i dati della proposta e quelli relativi a un danno) e delle elaborazioni di profili dei clienti.</p>
<b>Importante!</b>	<p>Troverete informazioni più dettagliate nel contratto di assicurazione.</p>

## Introduzione

Con l'assicurazione Premium viene concessa all'assicurato una protezione assicurativa completa, con possibilità di stipulare un contratto pluriennale, per lo svolgimento della sua attività in qualità di organo societario in seno alla persona giuridica indicata nella polizza e alle rispettive società affiliate.

# A Disposizioni concernenti l'estensione della copertura assicurativa

## Art. 1

### Responsabilità civile assicurata

- 1 AXA, in base alla proposta di assicurazione e alla polizza, presta la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti dell'assicurato per i danni patrimoniali, ossia i danni pecuniari che non sono conseguenti né a un danno alla salute di persone (danno corporale) né a distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danno materiale).
- 2 L'assicurazione copre la responsabilità civile dello stipulante nella sua qualità o funzione di organo in seno a persona giuridica e alle rispettive società affiliate. L'assicurazione copre anche la responsabilità per la costituzione.
- 3 L'assicurazione copre anche le pretese per i danni cagionati dall'assicurato alla persona giuridica di cui è organo.
- 4 Entro i limiti di quanto qui precisato l'assicurazione comprende anche:
  - a) **il rischio precedente** ai sensi dell'art.5, cpv.5, delle CGA;
  - b) **la rinuncia all'eccezione della colpa grave.** AXA rinuncia al diritto attribuitole dall'art.14, cpv. 2, della Legge sul contratto di assicurazione (LCA), in base al quale essa può ridurre le prestazioni qualora l'evento sia stato cagionato per colpa grave dell'assicurato;
  - c) **la difesa contro le pretese ingiustificate fondate sul diritto pubblico.** La copertura assicurativa comprende anche la difesa contro le pretese ingiustificate in rapporto con il mancato pagamento delle imposte dirette e indirette (p. es. imposta preventiva, imposta sul valore aggiunto) e dei contributi delle assicurazioni sociali (p. es. contributi AVS, AI, IPG, AD, LPP);
  - d) **le richieste di risarcimento in relazione al contratto di lavoro.** L'assicurazione copre anche le pretese di dipendenti avanzate nei confronti dell'assicurato per danni conseguenti ad atti illeciti, presunti o effettivi, concernenti:
    - la risoluzione del rapporto di lavoro o il licenziamento
    - la discriminazione o le molestie sessuali
    - la violazione della sfera privata
    - la diffamazione nell'ambito del lavoro.Questa enumerazione è esauriente.  
L'assicurazione non copre le pretese di dipendenti avanzate in USA, Canada o Regno Unito o per le quali è applicabile il diritto di uno di questi paesi;
  - e) **le spese derivanti da indagine o inchiesta o da un procedimento giudiziario.** Relativamente all'attività assicurata la copertura comprende le spese sostenute dall'assicurato in occasione di una sua partecipazione ad un'indagine o inchiesta, ordinata ufficialmente per la prima volta nel corso della durata del contratto, a condizione che non venga indennizzato altrimenti a tale effetto.

Per tali spese si intendono quelle ritenute necessarie e opportune, sostenute dall'assicurato previo consenso scritto da parte di AXA, e che sono in rapporto con la sua partecipazione ad un'indagine o inchiesta. Non rientrano in queste spese i costi interni come salari o altre remunerazioni dell'assicurato o dei collaboratori della persona giuridica di cui si tratta o delle rispettive società affiliate.

L'assicurazione copre anche le spese di viaggio ritenute opportune in relazione ad un procedimento giudiziario, a condizione che AXA abbia prima dato il proprio consenso scritto e che l'assicurato non venga indennizzato altrimenti a tale effetto.

Per quanto concerne la copertura assicurativa ai sensi della presente disposizione, le prestazioni di AXA sono limitate, nell'ambito della somma di garanzia, all'importo indicato nella polizza (massimale speciale);

- f) **la protezione giuridica in caso di procedimento penale o amministrativo.** Se nel corso di un procedimento penale o amministrativo, promosso in seguito ad un evento che comporti una richiesta coperta dall'assicurazione, viene chiesta la nomina di un difensore, AXA si assume le spese derivanti all'assicurato da un tale procedimento (per es. onorari dei legali, spese giudiziarie e peritali, indennità processuali o ripetibili concesse alla parte civile) nonché le spese del procedimento stesso messe a carico dell'assicurato, a condizione che essa abbia dato il suo consenso scritto per la nomina. Il difensore viene designato da AXA.

L'assicurazione non copre le obbligazioni di carattere penale e simili, come le multe (art. 6 f CGA).

In caso di ricorso concernente una multa o in caso d'appello contro una sentenza di prima o seconda istanza, AXA può rifiutare le prestazioni quando ritiene improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole.

Ad AXA spettano, fino a concorrenza delle sue prestazioni, le indennità processuali e altre ripetibili assegnate all'assicurato, salvo quando si tratti di un risarcimento di prestazioni e spese personali di quest'ultimo.

Lo stipulante deve trasmettere immediatamente ad AXA qualsiasi comunicazione o disposizione riguardante il procedimento e attenersi alle sue istruzioni. Qualora lo stipulante prenda dei provvedimenti di propria iniziativa o contrariamente alle istruzioni ricevute, AXA verserà le prestazioni soltanto se viene dimostrato che tali provvedimenti hanno dato un risultato sostanzialmente migliore.

Per quanto concerne la copertura assicurativa ai sensi della presente disposizione, le prestazioni di AXA sono limitate, nell'ambito della somma di garanzia, all'importo indicato nella polizza (massimale speciale).

- g) **i costi di reputazione.** L'assicurazione copre anche i costi di reputazione, conformemente alle seguenti disposizioni:

Qualora l'immagine o la buona reputazione dell'assicurato vengano danneggiati a causa di un evento assicurato, che può comportare una richiesta coperta dall'assicurazione, AXA si fa carico dei costi

per il ripristino della reputazione dell'assicurato, a condizione che risultino adempite cumulativamente le seguenti condizioni:

aa) la richiesta deve essere stata avanzata per iscritto nei confronti dell'assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della polizza e

bb) notificata per iscritto ad AXA anche nel corso della relativa durata del contratto.

I costi per il ripristino dell'immagine e della buona reputazione non vengono assunti da AXA nella misura e nel caso in cui l'assicurato venga indennizzato altrimenti a tale effetto.

Sono considerate spese per il ripristino dell'immagine e della buona reputazione tutte quelle ritenute necessarie e opportune, sostenute per la prestazione lavorativa di uno specialista di PR, previo consenso scritto di AXA, a condizione che tali spese servano a ridurre l'entità del danno di reputazione e d'immagine subito dall'assicurato a seguito di un evento assicurato e delle relative affermazioni fatte in pubblico.

Per quanto concerne la copertura assicurativa ai sensi della presente disposizione, le prestazioni di AXA sono limitate, nell'ambito della somma di garanzia, all'importo indicato nella polizza (massimale speciale);

h) **la rinuncia** alla disdetta in caso di sinistro, conformemente all'art. 8, cpv. 1, delle CGA.

## Art. 2

### Persona assicurata

- 1 L'assicurazione copre la responsabilità civile dello stipulante secondo quanto indicato nella proposta e nella polizza (rischio assicurato) derivante dalla sua funzione quale organo formale di una persona giuridica.
- 2 Sono considerate società affiliate, ai sensi della presente disposizione, quelle nelle quali la società madre detiene direttamente o indirettamente una quota azionaria con diritto di voto di oltre il 50%. Sono parificate a queste società quelle nelle quali la società madre detiene una quota di partecipazione dal 20 al 50% e può dimostrare di esercitare un'influenza preponderante sulla gestione degli affari.

## Art. 3

### Prestazioni assicurate

- 1 Le prestazioni di AXA consistono nel risarcimento delle pretese giustificate (diritto ad essere tenuto integro) e nella difesa contro quelle ingiustificate (protezione giuridica). Esse comprendono eventuali interessi di danno, le spese per ridurre il danno, le spese peritali, legali, giudiziarie, d'arbitrato, di mediazione e le indennità processuali o ripetibili alla controparte. Dette prestazioni sono limitate, per ogni sinistro, alla somma di garanzia o al massimale speciale indicato per l'assicurato nel contratto di assicurazione. Dalla somma di garanzia o dal massimale speciale viene dedotta la franchigia eventualmente convenuta.
- 2 Se le pretese e le spese (comprese quelle in rapporto con rischi per i quali sono stati fissati dei massimali) superano le somme di garanzia stabilite nella polizza per ogni sinistro, l'ammontare del risarcimento a carico di AXA è limitato al massimo alla rispettiva somma di garanzia (indennizzo massimo).

## 3 Danni in serie

- a) La totalità delle misure di prevenzione e dei danni coperti dall'assicurazione, riguardanti pratiche diverse dovute alla stessa causa, nonché le conseguenze di più atti od omissioni riguardanti la stessa pratica, sono considerate come formanti un unico e medesimo sinistro (danni in serie). A tale effetto il numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto è irrilevante (per es. stesso tipo di trasgressione di direttive interne, come ripetuta omissione della redazione del rapporto di revisione contabile interna; nel quadro della delega dei compiti inerenti la gestione di una società vengono violati diversi obblighi di sorveglianza da parte di un membro del consiglio di amministrazione).
- b) Ai sensi della presente disposizione trattasi di stessa causa quando più sinistri sono riconducibili ad una violazione degli obblighi di diligenza o a errori identici o simili.
- c) Ai sensi della presente disposizione trattasi di stessa pratica quando esistono diversi fatti fra di essi collegati i quali, secondo il loro legame oggettivo, possono essere ritenuti compiuti in sé stessi e quindi formanti un'unità.

4 L'obbligo di prestazione di AXA e il limite massimo del risarcimento si basano sulle disposizioni contrattuali (comprese quelle concernenti la somma di garanzia e la franchigia) in vigore quando venne avanzata la prima richiesta di risarcimento secondo l'art. 5, cpv. 3, delle CGA.

5 Qualora le condizioni del contratto di assicurazione vengano modificate nel corso della sua durata, o in caso di rinnovo dello stesso, la copertura assicurativa secondo le nuove convenzioni è operante anche per le pretese per i danni cagionati prima del momento della modifica a condizione che l'assicurato, prima dell'operatività della medesima, non fosse e, tenuto conto delle circostanze, non potesse neppure essere a conoscenza degli atti e delle omissioni che motivano la sua responsabilità.

6 Le somme di garanzia (e i massimali speciali) indicate nella polizza e nella proposta di assicurazione sono intese come garanzia unica per tutta la durata del contratto. Vale a dire come importo che viene corrisposto al massimo una volta per tutte le richieste di risarcimento avanzate per danni e spese cagionati nel corso della stessa durata contrattuale.

## Art. 4

### Franchigia

- 1 L'assicurato sopporta per ogni sinistro la franchigia convenuta nel contratto di assicurazione. Per ogni singolo rischio incluso nell'assicurazione si applica, per le relative pretese, la franchigia speciale che è specificata nel contratto di assicurazione.
- 2 La franchigia si riferisce a tutte le prestazioni a carico di AXA. Non vengono computate le prestazioni interne, fornite da AXA per la difesa contro le pretese ingiustificate (per es. le spese sostenute dai propri collaboratori).

## Art. 5

### Validità temporale e territoriale

- 1 L'assicurazione comprende i danni derivanti dalle richieste di risarcimento avanzate ovunque nel mondo. Sono però esclusi i danni derivanti dalle richieste fatte valere in USA o Canada o che devono essere giudicate secondo le rispettive giurisdizioni.
- 2 L'assicurazione comprende pertanto le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato durante il periodo di validità della polizza (durata contrattuale della presente polizza e di eventuali altri contratti stipulati presso AXA, sostituiti dalla presente polizza, nonché di un'eventuale assicurazione assunta da AXA per il rischio precedente e/o per il rischio postumo di cui ai seguenti cpvv. 5 e 6).
- 3 Ai fini della determinazione del momento in cui è stata avanzata una richiesta di risarcimento, si considera quello in cui
  - nei confronti dell'assicurato viene avanzata per la prima volta una richiesta scritta di risarcimento di danni;
  - l'assicurato riceve per la prima volta una comunicazione scritta da parte di un terzo il quale fa sapere che avanzerà una richiesta di risarcimento per danni coperti dalla presente assicurazione.
- 4 Tutte le pretese derivanti da un sinistro ai sensi dell'art. 3, cpv. 3, delle CGA si considerano avanzate nel momento in cui è stata formulata per la prima volta una richiesta di risarcimento secondo il precedente cpv. 3.

### 5 Assicurazione del rischio precedente

La copertura assicurativa comprende anche le pretese per i danni causati prima della prima stipulazione del presente contratto. Lo stesso vale per tutte le pretese derivanti da un sinistro ai sensi dell'art. 3, cpv. 3, delle CGA, qualora almeno una causa di uno dei danni risulti a prima dell'inizio del contratto. La copertura assicurativa è operante solo se, prima della prima stipulazione del presente contratto, l'assicurato non era e, tenuto conto delle circostanze, non poteva neppure essere a conoscenza degli atti o delle omissioni che motivano la sua responsabilità.

### 6 Assicurazione del rischio postumo

Dopo la data di estinzione, l'assicurazione copre anche i danni cagionati durante il periodo di validità della polizza, le cui richieste di risarcimento vengono avanzate dopo l'estinzione della stessa, ma prima della scadenza dei termini di prescrizione. Le pretese avanzate nel corso della durata dell'assicurazione del rischio postumo, che non sono in rapporto con un sinistro ai sensi dell'art. 3, cpv. 3, delle CGA, si intendono avanzate alla data di cessazione del contratto. L'assicurazione non copre le pretese per i danni cagionati dopo la data di cessazione del presente contratto.

## Art. 6

### Delimitazione della copertura assicurativa

L'assicurazione **non copre** le pretese:

- a) per i danni che riguardano la persona di un assicurato (danni propri);
- b) per i danni cagionati da un assicurato, rendendosi colpevole, in occasione o durante il compimento di un crimine o delitto oppure in seguito a contravvenzione di prescrizioni di legge o delle autorità amministrative commessa con dolo o dolo eventuale;
- c) per i danni cagionati da un assicurato con dolo o dolo eventuale;
- d) per i danni derivanti dal fatto che un assicurato consegua in modo illecito valori pecuniari o altri vantaggi effettivi. Gli atti e le omissioni commessi da altre persone assicurate non saranno imputati all'assicurato;
- e) fondate su una responsabilità assunta contrattualmente che ecceda le prescrizioni legali (per es. pene convenzionali);
- f) che superano il valore di compensazione di un danno pecuniario. Per tali pretese si intendono qui in particolare i risarcimenti a carattere punitivo o aventi finalità penali accessorie (come «punitive and exemplary damages»);
- g) per i danni derivanti dalla consulenza e dalla gestione di operazioni finanziarie che sono imputabili a influenze esterne, quali oscillazioni di valore, perdite sul prezzo di borsa o cattivo rendimento;
- h) per i danni derivanti da ammanchi nella tenuta di cassa, distruzione o scomparsa di denaro o valori patrimoniali analoghi (per es.: denaro contante, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi, monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte, carte di credito e carte cliente, biglietti di viaggio, voucher, abbonamenti, formulari di assegni regolarmente compilati e firmati da persona autorizzata) e oggetti di valore;
- i) derivanti dal mancato pagamento delle imposte dirette o indirette (per es. imposta preventiva, imposta sul valore aggiunto) o dei contributi delle assicurazioni sociali (per es. AVS, AI, IPG, AD, LPP) a istituzioni di diritto pubblico o ad organizzazioni di persone di diritto privato che agiscono per conto delle medesime. La copertura assicurativa è operante per la difesa contro le pretese ingiustificate ai sensi dell'art. 1, cpv. 4 c, delle CGA;
- k) in rapporto con un collocamento in borsa, con un'offerta pubblica o con contrattazioni di azioni a titolo privato. Sono riservate le convenzioni nei casi concreti;
- l) per i danni che sono direttamente o indirettamente riconducibili all'amianto o a materiali contenenti amianto, oppure che sono in rapporto con gli stessi.



## B Inizio e scadenza del contratto

### Art. 7

#### Durata del contratto

- 1 La data di decorrenza e quella di scadenza del contratto sono indicate nella polizza.
- 2 Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta dandone comunicazione scritta allo stipulante. Se la rifiuta, la copertura assicurativa cessa dopo 3 giorni da quando lo stipulante ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso il premio è dovuto in proporzione alla durata effettiva del contratto.
- 3 Se lo stipulante propone un ampliamento della copertura assicurativa, le disposizioni che precedono si applicano per analogia al nuovo rischio.
- 4 Il contratto è concluso per una durata fissa. Al termine della durata stabilita il contratto non si rinnova automaticamente. Per ogni rinnovo o continuazione dell'assicurazione occorre una nuova convenzione scritta.

- 5 La somma di tutti i periodi di durata del contratto rientra nel periodo di validità della polizza, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, cpv. 2, delle CGA. Se l'assicurazione non viene più rinnovata dopo la scadenza del contratto, si parla di estinzione dell'assicurazione.

### Art. 8

#### Disdetta in caso di sinistro

- 1 Ai sensi dell'art. 1, cpv. 4 h, delle CGA, AXA rinuncia al diritto di disdetta del contratto in caso di sinistro.
- 2 Dopo ogni sinistro per il quale sussiste l'obbligo di prestazione da parte di AXA, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento. In questo caso non opera l'assicurazione del rischio postumo ai sensi dell'art. 5, cpv. 6, delle CGA.
- 3 Se il contratto viene disdetto, l'obbligo di prestazione da parte di AXA cessa dopo 14 giorni dal momento in cui essa ha ricevuto la disdetta.

## C Obblighi / Sinistri

### Art. 9

#### Aggravamento e diminuzione del rischio

Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, del quale le parti hanno determinato l'estensione alla conclusione del contratto, deve essere notificato immediatamente e per iscritto ad AXA. In difetto di tale comunicazione, l'assicurazione non copre il rischio aggravato.

Si considerano come rischi aggravanti: fusioni, rilevamenti di aziende, scorporamenti e altre operazioni analoghe.

### Art. 10

#### Violazione degli obblighi contrattuali

Se lo stipulante viola gli obblighi a lui incombenti in virtù del presente contratto (per es. art. 11 CGA), decade dai benefici della copertura assicurativa, a meno che non provi che la violazione di detti obblighi, tenuto conto delle circostanze, non è imputabile a colpa o che il sinistro si sarebbe verificato anche se egli avesse adempiuto i suoi obblighi.

### Art. 11

#### Obbligo d'avviso in caso di sinistro

- 1 Al verificarsi di un evento, le cui probabili conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione, e le relative richieste di risarcimento potrebbero essere superiori alla franchigia, lo stipulante deve darne avviso immediato ad AXA, al più tardi quando è già stata avanzata una richiesta di risarcimento (art. 5, cpv. 3 CGA).
- 2 Se si verifica un evento che potrebbe riguardare l'assicurazione, in seguito al quale viene promossa un'inchiesta di polizia, un procedimento penale o amministrativo contro lo stipulante, questi ha l'obbligo di darne avviso immediato ad AXA.

### Art. 12

#### Trattamento del danno e buona fede contrattuale

- 1 AXA tratta il danno solo se le pretese avanzate superano l'ammontare della franchigia convenuta. Essa conduce a sue spese le trattative con il danneggiato e, pertanto, rappresenta lo stipulante. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per lo stipulante.

- 2 Di regola AXA paga l'indennizzo direttamente al danneggiato. Se, nei confronti del danneggiato, AXA non effettua la deduzione della franchigia o se, per motivi legali, non può effettuarla o può effettuarla solo in parte, l'assicurato dovrà rimborsarle il relativo importo rinunciando a far valere qualsiasi obiezione o eccezione.
- 3 Se non può essere ottenuta un'intesa con il danneggiato e questi procede per via giudiziaria, AXA designa il legale del processo, stabilisce la strategia e le modalità di definizione del processo (riconoscimento di richieste, transazioni o sentenze) e adotta le misure processuali. A tale effetto Axax si consulta con lo stipulante. AXA si assume le spese giudiziarie e legali sostenute dall'assicurato. Ad AXA spetta un eventuale rimborso delle spese processuali assegnate allo stipulante, ad eccezione delle indennità attribuite a quest'ultimo e destinate a coprire le spese personali.
- 4 **Buona fede contrattuale**
- Qualora le pretese avanzate dovessero superare l'ammontare della franchigia, lo stipulante dovrà astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato (o con chi lo rappresenti) concernente le pretese di risarcimento e, inoltre, non deve riconoscere richieste di nessun genere né concludere transazioni o effettuare pagamenti a titolo di risarcimento, salvo nel caso che AXA abbia dato il suo consenso scritto. Oltre a ciò, e senza attendere l'esplicita richiesta di AXA, lo stipulante dovrà immediatamente fornirle qualsiasi informazione riguardante il sinistro, metterla al corrente dei provvedimenti presi dal danneggiato, trasmetterle tutti gli elementi di prova e i documenti relativi al caso (in particolare gli atti giudiziari come citazioni, memorie, sentenze, ecc.) nonché sostenerla, ove possibile, nell'accertamento e nella liquidazione del danno.

5 **Divieto di cessione**

Lo stipulante non è autorizzato, senza previo consenso scritto di AXA, a cedere a danneggiati o a terzi i propri diritti derivanti dalla presente assicurazione.

- 6 Se lo stipulante viola gli obblighi a lui incombenti in virtù dei precedenti cpvv. 4 e 5, nei suoi confronti verrà a cadere l'obbligo di prestazione da parte di AXA – a deroga dell'art. 10 delle CGA – a meno che non provi che, tenuto conto delle circostanze, la violazione di detti obblighi non è imputabile a colpa.

**Art. 13**

**Richieste di risarcimento nei confronti di terzi**

Le pretese che lo stipulante può far valere nei confronti di terzi passano ad AXA fino a concorrenza delle prestazioni da essa pagate. Lo stipulante risponde di qualsiasi atto od omissione che possa influire sul diritto di regresso. Il diritto all'indennizzo si estingue qualora lo stipulante sollevi da ogni responsabilità terzi coinvolti senza disporre del consenso scritto da parte di AXA.

## D Disposizioni varie

**Art. 14**  
**Premio**

Il premio per l'intera durata del contratto deve essere pagato anticipatamente ed è esigibile alla conclusione del contratto. Esso comprende anche l'assicurazione del rischio postumo.

**Art. 15**  
**Prescrizione**

Le pretese per un sinistro, fatte valere da un assicurato in virtù del presente contratto, si prescrivono in 2 anni a decorrere dalla conclusione di una transazione stragiudiziale o giudiziale o dalla data di una sentenza passata in giudicato.

**Art. 16**  
**Diritto applicabile**

Al presente contratto si applica esclusivamente il diritto svizzero.

**Art. 17**  
**Foro competente**

In caso di controversie derivanti dal presente contratto sono esclusivamente competenti i tribunali svizzeri (Legge sul foro).



AXA Assicurazioni SA